

ENPAM - I NUOVI IMPORTI PER IL 2023 DELLA QUOTA “A”

Medici-chirurghi, Odontoiatri e Studenti dal V anno: determinazione della misura dei contributi minimi obbligatori "Quota A" per l'anno 2023.

Il contributo dovuto alla gestione “Quota A” è determinato in misura fissa e per fasce di età (fino a 30 anni, da 30 a 35, da 35 a 40, oltre i 40 anni).

Come previsto dall'art. 3 comma 8 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale il contributo va annualmente rivalutato *"in misura pari al 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e mezzo percentuale"*.

Pertanto, poiché l'incremento percentuale dell'indice ISTAT fatto registrare fra giugno 2022 e giugno 2021, è stato pari a 7,8%, va determinato il 75% di tale percentuale (7,8% 5,85%); va poi applicata a tale aliquota la maggiorazione di un punto e mezzo percentuale (5,85% + 1,5% = 7,35%).

Classe d'età	Anno 2022	Aumento	Anno 2023
meno di 30	€ 240,08	€ 11,65	€ 257,73
tra 30 e 35	€ 466,01	€ 34,25	€ 500,26
tra 35 e 40 *	€ 874,48	€ 64,27	€ 938,75
oltre 40	€ 1.615,02	€ 118,70	€ 1.733,72

* Medesimo importo per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta, secondo la previgente normativa.

Per gli studenti dal V anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria l'ammontare annuo del contributo di "Quota A" corrisponde alla metà di quello previsto per gli iscritti fino ai 30 anni (art. 3, comma 3bis, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale) cioè € 128,87.

Il pagamento può essere fatto:

in unica soluzione con il bollettino (scaricabile dal sito Enpam - bollettino Pago PA) che riporta l'intero importo. La scadenza per il versamento è il 30 aprile;

oppure in quattro rate. In questo caso bisogna utilizzare i quattro bollettini (bollettini Pago PA) con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre.

Il pagamento può essere fatto anche mediante la domiciliazione bancaria. I contributi sono addebitati sul conto corrente alla data esatta della scadenza (oppure, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno utile successivo). È anche possibile pagare i contributi a rate attivando gratuitamente la [carta di credito](#) che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però, è necessario disattivare l'addebito diretto con l'Enpam.

I versamenti per il pagamento della quota A sono fiscalmente tutti deducibili.

BONUS ANTINFLAZIONE ANCHE AI CORSISTI MMG da Newsletter OMCeOMI n. 48.2022

Anche chi frequenta il corso di formazione specifica in Medicina Generale, a patto che rispetti i requisiti previsti dai “decreti Aiuti”, può farne richiesta. Infatti, anche questi professionisti possono correttamente dichiarare di essere lavoratori autonomi/liberi professionisti poiché sul reddito relativo alla borsa di studio deve essere versata la Quota B Enpam.

La domanda per chiedere il bonus antinflazione deve essere compilata nell’area riservata del [sito Enpam](#) entro il 30 novembre 2022.

INPS - BONUS 150 PER I LAVORATORI DIPENDENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE da DplMo –

fonte: Inps

L’INPS, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (cd. decreto “Aiuti ter”).

In particolare, l’articolo 18 prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Il bonus è escluso per i lavoratori con rapporto di lavoro domestico, per i titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del medesimo [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) e per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 116 del 17.10.2022 (documento 232)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Settembre 2022

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 113,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **6,280367 %**.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese SETTEMBRE 2022

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 17 ottobre riferito al mese di settembre 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
2013 %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
2014 %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016 %	99,7 + 0,3	99,5 - 0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4

2017 %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5	102,5 +0,2	102,6 +0,1	102,5 -0,1	102,3 -0,4	102,4 -0,3	102,3 -0,4	102,5 -0,7	101,9 -0,6	102,0 -0,4	102,0 -0,3	102,3 -0,2
2021 %	102,9 +0,2	103,0 +0,5	103,3 +0,7	103,7 +1,2	103,6 +1,3	103,8 +1,4	104,2 +1,9	104,7 +2,1	104,5 +2,6	105,1 +3,0	105,7 +0,6	106,2 +0,5
2022 %	107,7 +4,7	108,8 +5,6	109,9 +6,4	109,7 +5,8	110,6 +6,8	111,9 +7,8	112,3 +7,8	113,2 +8,1	113,5 +8,6			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)". Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: settembre 2022 - data di pubblicazione: 17 ottobre 2022 - prossima diffusione: 16 novembre 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	113,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 8,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 11,4

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

IL MEDICO SPECIALIZZANDO NON DOVREBBE ACCETTARE COMPITI CHE NON RITIENE IN GRADO DI COMPIERE

da DoctorNews XXI n.223 di mercoledì 19 ottobre 2022 a cura di dott.

Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net

Va ritenuto responsabile per il reato di omicidio colposo il medico specializzando che, sfornito delle più elementari conoscenze sulla terapia praticata al paziente affetto da una specifica patologia e privo della preparazione e dell'adeguatezza del medico, abbia con la sua condotta - consistente nella errata trascrizione della prescrizione del farmaco - dato l'avvio alla catena di errori che hanno condotto alla morte del paziente, verificatasi a causa della inoculazione di una dose sbagliata di farmaco.

AZIONE SANITARIA

E' in spedizione il n.5 Settembre-Ottobre di Azione Sanitaria, la rivista della Feder.S.P.eV., organo di informazione del Sindacato dei Pensionati Sanitari.

Se, nel frattempo che ti arrivi, la vuoi leggere subito, è scaricabile dal sito oppure cliccando su:

[**Azione Sanitaria Settembre Ottobre 2022**](#)

IN QUESTO NUMERO

- Sanità, cosa propongono i partiti in vista delle elezioni a cura di Michele Poerio, Pietro Gonella, Stefano Biasioli
- Reversibilità l'iniqua imposizione fiscale a cura di Marco Perelli Ercolini

- Il fegato che ricresce, una risorsa da sfruttare - Ricerca in corso a Boston a cura di Nicola Simonetti
- La curvatura biomedica a cura di Danilo Mazzacane
- Il benessere del singolo è benessere per la famiglia a cura di Antonino Arcoraci
- Edgar Alan Poe, ovvero ... il premonitore a cura di Peppino Aceto
- Rabelais e la capsula intestinale a cura di Pier Roberto Dal Monte
- Come la famiglia disfunzionale alimenta la popolazione carceraria a cura di Pier Luigi Lando
- Le nuove disposizioni a tutela della genitorialità a cura di Marco Perelli Ercolini
- A.M.M.I.-Bando di concorso “La Poesia è La rivelazione dell’anima”
- Il leone di San Marco fra storia e leggenda a cura di Andrea Dal Bò Zanon e Giovanni Brigato
- Il mio coinvolgimento extracorporeo con l’acqua e l’aria a cura di Cesare Puricelli
- Il consiglio del Notaio a cura di Chiarastella Massari
- Ricordo di Leonardo Petroni

RUBRICHE

- L’arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio
- Storia della medicina a cura di Antonio Di Gregorio
- La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci
- Lettera al Giornale
- Lettere al Presidente
- Vita delle Sezioni

INPS - RICHIESTA PER L’APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE ALIQUOTA E/O PER LA RINUNCIA ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA da DplMo - fonte: Inps

L’INPS, con il messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022, informa che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.

L’Istituto comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 15/E del 5/3/2008 e art. 7 del TUIR): *“le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”*

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3783 del 19.10.2022 (documento 233)

INPS - BONUS 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE da DplMo

L’INPS, con il messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, fornisce un fac-simile di dichiarazione che i lavoratori devono presentare per verificare la possibilità di ricevere il bonus di 150 euro, da erogare nella retribuzione di competenza del

meuse di novembre 2022.

DOTTRINA PER IL LAVORO: BONUS 200 AI DIPENDENTI CHE PER ERRORE NON L'HANNO RICEVUTO A LUGLIO 2022 da DplMo –

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022 l'INPS fornisce le **istruzioni per il pagamento del Bonus di 200 a quei lavoratori che pur avendone diritto non l'hanno ricevuto con la retribuzione di luglio 2022**, ad esempio, perchè hanno fornito tardivamente la dichiarazione al proprio dator e di lavoro.

Per questi lavoratori i datori di lavoro potranno provvedere all'erogazione del bonus tramite il flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l'elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero "35".

La regolarizzazione verrà definita dalle Strutture territoriali dell'Istituto a valle dell'erogazione delle indennità una tantum da parte dell'Inps, di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell'ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l'elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi per la terza emissione dell'anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

L'invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l'eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

INPS - BONUS 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI – MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022, fornisce ulteriori indicazioni con riferimento all'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge.

In particolare, con la [circolare n. 73 del 24 giugno 2022](#) è stato precisato che l'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi.

Tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l'aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

Inoltre, l'indennità spetta per il tramite del dator di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Infine, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di luglio

2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l'elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero "35".

La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell'Istituto a valle dell'erogazione delle indennità una tantum da parte dell'Inps, di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella [circolare n. 73 del 24 giugno 2022](#). Nell'ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l'elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi per la terza emissione dell'anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

L'invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l'eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3805 del 20.10.2022 (documento 234)

INPS Messaggio n. 3806 del 20.10.2022 (documento 235)